



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 855 del 2012, proposto da:
Renato De Bernardo, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Righetti, con
domicilio eletto presso Cesare Righetti in Venezia, San Marco, 2891;

contro

Comune di Verona, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Giovanni Caineri,
Fulvia Squadroni, Giovanni Michelin, domiciliato presso la Segreteria della
Sezione ai sensi dell'art. 25, comma 2 c.p.a., Regione Veneto;

per l'annullamento

della deliberazione del consiglio comunale 23/12/2011 n. 91, di approvazione del
piano degli interventi del Comune di Verona, nella parte in cui l'art. 113 delle
norme tecniche operative, relativamente all'ambito III del tessuto produttivo della
ZAI, ammette la vendita al dettaglio dei soli "prodotti realizzati in proprio nel loco
nell'insediamento produttivo di cui sono pertinenti".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che, come correttamente osservato dalla difesa del Comune, la disciplina in materia di commercio non incide né condiziona di per sé le scelte di carattere urbanistico, di modo che, indipendentemente dal fatto che l'attività di vendita nei cd. esercizi di vicinato sia stata liberalizzata, nulla impedisce che il Comune organizzi il proprio territorio stabilendo che solo tale tipologia di attività vengano ammesse in un determinato ambito;

ciò permesso in termini generali, è tuttavia da rilevare che la richiesta di annullamento dell'emendamento apportato alle previsioni del PI, nei termini ritenuti pregiudizievoli per la ricorrente, in caso di accoglimento, non sortirebbe alcun effetto favorevole per l'istante, atteso che verrebbe a riassumere efficacia la precedente determinazione che non aveva accolto la richiesta di modifica proposta in sede di osservazioni dalla ricorrente, finalizzata a rendere possibile presso le grandi strutture produttive la vendita in loco dei prodotti realizzati;

per detti motivi il ricorso non può essere accolto.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)